

27308-19



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

CARLO ZAZA	- Presidente -	Sent. n. sez. 240/2019
GIUSEPPE DE MARZO	- Relatore -	UP - 22/01/2019
MICHELE ROMANO		R.G.N. 24930/2018
ANGELO CAPUTO		
MATILDE BRANCACCIO		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:  
DELL'UTRI MARCELLO nato a PALERMO il 11/09/1941

avverso la sentenza del 08/03/2018 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;  
udito il Procuratore Generale, in persona della dott. Perla Lori,  
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

uditi gli avv. Francesco Centonze e Tullio Padovani, i quali hanno concluso per  
l'accoglimento del ricorso

A long, sweeping handwritten signature in black ink, starting from the bottom left and extending towards the top right, ending in a stylized flourish.

### **Ritenuto in fatto**

1. Con sentenza del 08/03/2018 la Corte d'appello di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di revisione proposta, ai sensi dell'art. 630, cod. proc. pen., nel testo scaturente dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza 07/04/2011, n. 113, nell'interesse di Marcello Dell'Utri, in relazione alla sentenza della Corte d'appello di Palermo del 25/03/2013, irrevocabile il 09/05/2014, con la quale il Dell'Utri è stato ritenuto responsabile del delitto di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, con riguardo alle condotte contestate sino all'anno 1992.

La Corte territoriale, in particolare, ha disatteso la tesi difensiva intesa ad estendere a condannati diversi la portata della sentenza 14/04/2015, con la quale la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva accolto il ricorso proposto da Bruno Contrada contro l'Italia, ritenendo che la condanna subita dal primo per il reato di cui agli artt. 110 e 416-*bis* cod. pen., posto in essere prima del 1994 (ossia prima dell'intervento chiarificatore di Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 19938601), rappresentasse una violazione dell'art. 7, par. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in quanto pronunciata sulla base di una norma incriminatrice, che, al momento della commissione dei fatti, non era sufficientemente chiara e prevedibile.

2. Nell'interesse del Dell'Utri è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 117, comma primo, Cost., nella parte in cui la Corte d'appello ha escluso la natura strutturale della violazione accertata con l'indicata sentenza del 14/04/2015, nel caso Contrada c. Italia, e ha ritenuto che quest'ultima pronuncia non sia espressione di "diritto consolidato".

Si osserva, sotto il primo profilo che la Corte di Strasburgo aveva concluso per la oggettiva imprevedibilità della qualificazione delle condotte ascritte a titolo di concorso esterno nel reato associativo, in ragione del perdurante contrasto giurisprudenziale quanto alla stessa astratta configurabilità di tale fattispecie incriminatrice.

In conseguenza, il sindacato giurisdizionale si era svolto su un piano oggettivo e impersonale, prescindendo dall'esame delle specifiche circostanze inerenti il ricorrente e delle concrete modalità di esercizio del diritto di difesa: queste ultime, del resto, risultano estranee alla valutazione di ragionevole prevedibilità della rilevanza penale di una condotta che va operata con riguardo al momento del fatto.



Osserva, inoltre, il ricorrente che, diversamente opinando, si introdurrebbe una inedita causa di decadenza processuale legata alla tempestiva eccezione della carenza di tassatività della fattispecie incriminatrice contestata.

In ogni caso, la difesa del Dell'Utri era stata fondata, nel giudizio di merito, sulla radicale negazione dei fatti storici contestati.


Sotto il secondo profilo, si sottolinea che la Corte d'appello, nell'escludere il carattere consolidato del principio affermato dalla sentenza del 14/04/2015, aveva trascurato gli indici selettivi enucleati dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 del 2015, aveva disatteso anche le conclusioni di Cass. 18/10/2016, n. 44193 e, in ultima analisi, aveva omesso di considerare che la soluzione raggiunta nel caso Contrada c. Italia dalla Corte di Strasburgo si inseriva in un consolidato indirizzo in materia di legalità dei reati e delle pene.

Alla stregua di tale orientamento, la ragionevole prevedibilità delle conseguenze dell'agire permea i principi di garanzia tratti dall'art. 7 della Convenzione (determinatezza, irretroattività, tassatività), in una dimensione dinamica che attribuisce alla giurisprudenza un ruolo di graduale chiarificazione dei contenuti delle regole della responsabilità penale ma impone che l'esito interpretativo sia coerente con l'essenza materiale dell'illecito e, appunto, ragionevolmente prevedibile.

All'interno di tale cornice normativa, saldamente ancorata al carattere oggettivo, come detto, del sindacato della Corte di Strasburgo, la sentenza impugnata avrebbe trascurato di considerare, rispetto alla tematica del concorso esterno in associazione mafiosa: a) la significativa estensione temporale e la simultaneità del contrasto di giurisprudenza, sviluppatosi nell'arco di più di un trentennio, al massimo livello istituzionale; b) il fatto che il contrasto avesse riguardato non la mera latitudine applicativa di un elemento costitutivo di un reato preesistente, ma la configurabilità di un'autonoma fattispecie incriminatrice, alternativa rispetto alla intraneità associativa e alle forme di fiancheggiamento esterno o di assistenza ai singoli associati e avente ad oggetto fatti altrimenti da ritenersi atipici.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione: a) dell'art. 7, par. 1 della Convenzione, quale norma interposta ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost., nell'interpretazione fornita dalla indicata sentenza della Corte di Strasburgo del 14/04/2015; b) dell'art. 117 Cost., nell'interpretazione fornita dalla sentenza n. 49 del 2015 della Corte costituzionale; c) dell'art. 46 della Convenzione; nonché vizi motivazionali.

Il ricorso, in particolare, da un lato, ribadisce la critica alla avvenuta trasposizione del giudizio di prevedibilità su un piano soggettivo e, dall'altro, sottolinea la violazione dei margini di apprezzamento, quali riconosciuti al giudice





interno nell'attuazione della decisioni della Corte europea, operata dalla sentenza impugnata nel momento in cui ha sostanzialmente effettuato una rinnovazione del giudizio operato dalla medesima Corte, peraltro attraverso una lettura illogica del quadro giurisprudenziale che aveva preceduto l'intervento delle Sezioni Unite, con la sentenza Demitry.

Si aggiunge, peraltro, che il Dell'Utri era stato ritenuto responsabile non sulla base dei principi enucleati da quest'ultima sentenza - dal momento che l'organizzazione criminale non mostrava alcun segno di fibrillazione o di emergenza - , ma alla stregua delle conclusioni raggiunte da Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671; la decisione si fondava, peraltro, sulla tesi, inedita in giurisprudenza sino al 2007, del concorso esterno come reato permanente.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 117 Cost., *sub specie* di violazione dell'obbligo di interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme dell'art. 5 cod. pen., nonché vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale forzato l'istanza obiettiva e impersonale di legalità entro la prospettiva della scusante soggettiva limitata alle sole ipotesi di inevitabilità dell'errore sul precetto.

Si osserva che la sentenza impugnata aveva proposto una lettura distorta di Corte cost. n. 364 del 1988, trascurando di considerare proprio i brani nei quali si ricostruiva il principio di riconoscibilità dell'effettivo contenuto precettivo del divieto penale, quale garanzia della legalità costituzionale anteposta ai profili di colpevolezza del soggetto agente.

Era pertanto coerente anche con tale nozione di legalità la conclusione della sentenza del 14/04/2015, la quale aveva accertato l'impossibilità oggettiva di conoscenza del precetto penale *de quo*, a causa di un contrasto giurisprudenziale sincronico in ordine alla configurabilità in astratto della fattispecie incriminatrice. Infine, vengono sviluppate considerazioni sulla inconferenza e illogicità delle argomentazioni dedicate dalla Corte di merito alla prevedibilità *ex ante* e in concreto della rilevanza penale delle condotte.

#### **Considerato in diritto**

1. Al fine di esaminare il primo motivo di ricorso, occorre preliminarmente interrogarsi sulla ammissibilità dell'istituto processuale utilizzato.

La risposta, ad avviso del Collegio, è positiva.

La menzionata Corte cost. n. 113 del 2011 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede(va) un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la



salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La questione della rilevanza delle decisioni della Corte di Strasburgo nei casi già definiti con sentenza irrevocabile e non investiti da ricorso dinanzi alla Corte europea, è stata esaminata qualche anno dopo da Corte cost. 03/07/2013, n. 210.

La Corte ha osservato: a) che esiste infatti una radicale differenza tra coloro che, una volta esauriti i ricorsi interni, si sono rivolti al sistema di giustizia della CEDU e coloro che, al contrario, non si sono avvalsi di tale facoltà, con la conseguenza che la loro vicenda processuale, definita ormai con la formazione del giudicato, non è più suscettibile del rimedio convenzionale; b) che il valore del giudicato, attraverso il quale si esprimono preminenti ragioni di certezza del diritto e di stabilità nell'assetto dei rapporti giuridici, del resto, non è estraneo alla Convenzione, al punto che anche Corte europea 17/09/2009 Scoppola c. Italia vi aveva ravvisato un limite all'espansione della legge penale più favorevole, come già rilevato da Corte cost. 22/07/2011, n. 236; c) che, pertanto, in linea di principio, l'obbligo di adeguamento alla Convenzione, nel significato attribuito dalla Corte di Strasburgo, non concerne i casi, diversi da quello oggetto della pronuncia, nei quali per l'ordinamento interno si è formato il giudicato, e che le deroghe a tale limite vanno ricavate, non dalla CEDU, che non le esige, ma nell'ambito dell'ordinamento nazionale; d) che quest'ultimo conosce ipotesi di flessione dell'intangibilità del giudicato, nei casi in cui la legge prevede che, sul valore costituzionale ad esso intrinseco, si debbano ritenere prevalenti opposti valori, ugualmente di dignità costituzionale, ai quali il legislatore intende assicurare un primato; e) che tra questi ultimi non vi è dubbio che possa essere annoverata la tutela della libertà personale, laddove essa venga ristretta sulla base di una norma incriminatrice successivamente abrogata oppure modificata in favore del reo; f) che, pertanto, nell'ambito del diritto penale sostanziale, è proprio l'ordinamento interno a reputare recessivo il valore del giudicato, in presenza di alcune sopravvenienze relative alla punibilità e al trattamento punitivo del condannato.

Va poi sottolineata, in tale contesto la puntualizzazione di Corte cost. 23/03/2026, n. 57, la quale, nel ricostruire e approfondire significato e portata della precedente sentenza n. 210 del 2013, ha osservato che, in quest'ultimo caso, le Sezioni Unite, aveva ritenuto, con motivazione non implausibile, di poter determinare, nella fase esecutiva, l'effetto di una pronuncia espressiva della giurisprudenza della Corte EDU, che «sorregge un giudizio altamente probabile di illegittimità costituzionale» di una norma di diritto penale sostanziale, derivante dalla già accertata illegittimità convenzionale della stessa.





La medesima Corte cost. 57 del 2016 ha aggiunto che, in tale ipotesi, a mutare non era il requisito della rilevanza della questione di legittimità costituzionale ma l'oggetto del giudizio esecutivo, che, sulla base di quanto stabilito dalle sezioni unite, attribuiva a sé il compito di conferire esecuzione alla pronuncia giudiziale europea, per i casi identici a quello con essa deciso, e di rimuovere la disposizione primaria di diritto interno che lo impediva, benché il suo contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost. richiedesse una dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Tale precisazione, tuttavia, dimostra innanzi tutto che il *prius* è rappresentato dalla determinazione dell'oggetto del processo, ossia dei presupposti, del contenuto, dei poteri cognitivi e valutativi del giudice e, infine, dei possibili epiloghi decisori.

È in tale cornice che può assumere significato il *posterius* della individuazione delle norme da applicare e il giudizio di rilevanza della questione di legittimità costituzionale delle prime.


Ma soprattutto la precisazione comporta un approfondimento della riflessione iniziata con la sentenza n. 210 del 2013, proprio con riguardo alla affermazione avente ad oggetto la portata dell'obbligo di adeguamento alla Convenzione rispetto ai casi diversi da quelli oggetto della pronuncia della Corte di Strasburgo.

Il riferimento alla centralità del giudicato "in linea di principio" implica un richiamo alla necessaria prudenza del giudice nell'apprezzare il significato delle pronunce della Corte di Strasburgo e nel calibrare la risposta processuale alle domande di tutela.

Ma, laddove venga dedotto l'intervento di un accertamento, da parte della Corte europea, di una violazione di sistema (e salva, s'intende, la verifica della effettiva sussistenza di quest'ultima), il riferimento al giudicato ormai formatosi finisce sostanzialmente per eludere l'obbligo di adeguamento imposto dall'art. 46 della Convenzione.

Invero, proprio il rispetto dell'impegno convenzionale assunto dallo Stato italiano non consente di circoscrivere la portata di tale obbligo all'ambito soggettivo delle sentenze definitive, ma impone di cercare nel sistema – prima di doverne denunciare l'inadeguatezza costituzionale - i rimedi per assicurare l'attuazione delle indicazioni di sistema anche e soprattutto con riferimento ai casi nei quali si prospetti la medesima violazione dei diritti fondamentali.

In siffatto valore di adeguamento, che discende dalla volontà dell'ordinamento interno di aderire al sistema sovranazionale, da un lato, si coglie la giustificazione di istituti processuali nei quali può essere messo in discussione il giudicato e, dall'altro, emergono i limiti della loro esistenza.



L'esigenza di certezza del diritto e di stabilità nell'assetto dei rapporti giuridici (Corte cost. n. 210 del 2013), cui non è estraneo, come detto, anche il sistema della Convenzione (come, implicitamente confermato, dallo stesso limite temporale previsto dall'art. 35 della stessa, per la proposizione del ricorso) è suscettibile di essere rimessa in discussione, quando, come nel caso di specie, venga in rilievo la violazione dell'art. 7, nei limiti in cui la garanzia prevista da questo articolo è stata intesa.

Come ricordato da Corte cost. 22/07/2011, n. 236, nell'occuparsi della portata del principio di retroattività della *lex mitior*, l'art. 7 concerne le sole «disposizioni che definiscono i reati e le pene che li reprimono» (Corte europea 27 aprile 2010, Morabito c. Italia; nello stesso senso, Corte europea 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia).

In tali ipotesi, la distinzione tra il caso in cui la violazione discenda da una norma suscettibile di essere dichiarata incostituzionale e il caso, ricorrente nella specie, in cui si lamenti il *deficit* di prevedibilità dell'illiceità penale di una condotta nel momento in cui essa è stata commessa, non ha alcuna giustificazione.

Diversamente potrebbe forse dirsi nell'ipotesi, qui non rilevante, della violazione accertata con riguardo a una garanzia di carattere processuale, giacché diverso potrebbe essere l'esito del giudizio di bilanciamento operato con riguardo all'esigenza di stabilità del giudicato, anche in ragione dell'esigenza di garantire un parallelismo con gli esiti del giudizio di legittimità costituzionale, che non incide sulle situazioni ormai esaurire (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236535).

Il tema allora diviene quello di comprendere, in primo luogo, se una violazione di sistema sia stata colta dalla Corte di Strasburgo e il tema si interseca con quello dell'accertamento del carattere consolidato delle indicazioni della stessa Corte. In secondo luogo, si tratta poi di comprendere, in caso di esito positivo della prima verifica, come si possa garantire la tutela del condannato in via definitiva.

Proprio la fondamentale esigenza di garanzia sopra ricordata ha condotto Sez. 1, n. 44193 del 11/10/2016, Dell'Utri, Rv. 267861 a rilevare: a) che la decisione della Corte di Strasburgo, ove accerti una violazione di sistema, ossia ove abbia effettiva e obiettiva portata generale, produce effetti anche in relazione agli altri soggetti che si trovino nella medesima situazione; b) che il rimedio ordinario per dedurre l'esistenza di siffatta situazione è la cd. revisione europea, mentre lo strumento esecutivo è consentito solo se non sia necessaria la previa declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma e l'intervento di rimozione o di modifica del giudicato non presenti alcun contenuto discrezionale.

Per quanto in questa sede rileva, il Collegio ritiene condivisibile, anche per una fondamentale esigenza di legalità processuale, sottolineare il carattere centrale



della revisione, aperta da Corte cost. 113 del 2011 ai casi nei quali sia necessario conformarsi ad una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. L'istituto, come sottolineato dalla pronuncia della Corte costituzionale appena citata, consente, infatti, la riapertura del processo e quindi rappresenta lo strumento più flessibile, per consentire, nel pieno contraddittorio delle parti, la rinnovazione integrale del giudizio.

La tesi, pur criticata in alcune pronunce di questa Corte (Sez. 6, n. 39925 del 29/05/2014, Attanasio, Rv. 261443; Sez. 3, n. 8358 del 23/09/2014 - dep. 25/02/2015, Guarino, Rv. 262639; Sez. 6, n. 29167 del 17/06/2016, Conti Taguali, Rv. 267621; Sez. 2, n. 40889 del 20/06/2017 - dep. 07/09/2017, Cariolo, Rv. 271198; Sez. 1, n. 56163 del 23/10/2018, Bruno, Rv. 274557), ma sempre con riferimento a un dedotto *error in procedendo*, trova, ad avviso del Collegio, solido fondamento proprio nell'imperiosa necessità di garantire, in materia penale, il principio di legalità, quando venga in questione il fondamento essenziale della potestà punitiva, quale ricostruito dalla Costituzione italiana, prima ancora che dalla Convenzione di Strasburgo.

2. Posta, dunque, l'ammissibilità del ricorso, alla luce del tema prospettato dal ricorrente, si rileva, tuttavia, che la doglianza è infondata.

Come chiarito da Corte cost. 26/04/2015, n. 49, in coerenza con la propria giurisprudenza (Corte cost. 22/07/2011, n. 236; 26/11/2009, n. 311), il giudice comune è tenuto ad uniformarsi alla giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente, in modo da rispettare la sostanza di quella giurisprudenza» (sentenza n. 311 del 2009), fermo il margine di apprezzamento che compete allo Stato membro.

Secondo la Corte costituzionale, è solo un "diritto consolidato", generato dalla giurisprudenza europea, che il giudice interno è tenuto a porre a fondamento del proprio processo interpretativo (sulla nozione, la Corte è ritornata con la sentenza 27/02/2019, n. 25), mentre nessun obbligo esiste in tal senso, a fronte di pronunce che non siano espressive di un orientamento oramai divenuto definitivo.

Corte cost. n. 49 del 2015 ha anche aggiunto: a) che tale conclusione non solo si accorda con i principi costituzionali, aprendo la via al confronto costruttivo tra giudici nazionali e Corte EDU sul senso da attribuire ai diritti dell'uomo, ma si rivela confacente rispetto alle modalità organizzative del giudice di Strasburgo, che si articola per sezioni, ammette l'opinione dissenziente, ingloba un meccanismo idoneo a risolvere un contrasto interno di giurisprudenza, attraverso la rimessione alla Grande Camera; b) che è lo stesso sistema convenzionale a postulare il carattere progressivo della formazione del diritto giurisprudenziale, incentivando il dialogo fino a quando la forza degli argomenti non abbia condotto





definitivamente ad imboccare una strada, anziché un'altra; c) che la nozione stessa di giurisprudenza consolidata trova riconoscimento nell'art. 28 della CEDU, a riprova che, anche nell'ambito di quest'ultima, si ammette che lo spessore di persuasività delle pronunce sia soggetto a sfumature di grado, fino a quando non emerga un «*well-established case-law*» che «*normally means case-law which has been consistently applied by a Chamber*», salvo il caso eccezionale su questione di principio» (così le spiegazioni all'art. 8 del Protocollo n. 14, che ha modificato l'art. 28 della CEDU).

È evidente che tale riflessione, condivisa dal Collegio, non pone in discussione il valore interpretativo che qualunque sentenza della Corte europea assume, ma solleva il diverso tema di come ricostruire il significato della giurisprudenza europea, soggetta, come qualunque riflessione giuridica, a continui approfondimenti e verifiche.

Il richiamo alla pari efficacia di ogni sentenza di Strasburgo finisce, in ultima analisi, per sovrapporre, nonostante si condivida il presupposto della loro distinzione, due questioni distinte: quella dell'indiscusso valore vincolante del precedente nel caso sottoposto alla Corte europea e quella della individuazione della violazione concretamente accertata e suscettibile di irradiare i suoi effetti anche a vicende diverse.

3. In tal modo impostato il quadro di valutazione, si osserva che la lettura della sentenza *Contrada c. Italia*, invocata dal ricorrente a fondamento della propria pretesa, ruota attorno al profilo della prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie dell'agire umano (par. 64 della motivazione), quale espressione del principio di legalità, in quanto si correla ad una base sufficientemente chiara della previsione incriminatrice (par. 63 della motivazione).

La centralità di tale principio è evidentemente fuori discussione.

Ciò che occorre accertare è il modo in cui il principio è stato declinato nel caso *Contrada*, tenendo conto del significato della prevedibilità delle decisioni e della certezza applicativa del diritto, alla luce della naturale evoluzione della riflessione giuridica e soprattutto attraverso una analisi della pertinente giurisprudenza che nella sentenza *Contrada* è del tutto carente.

Il rilievo secondo il quale il concorso esterno in associazione di tipo mafioso costituisca un reato di origine giurisprudenziale (par. 65 della motivazione) - rilievo sul quale ha spesso insistito la giurisprudenza di questa Corte (v., ad es. Sez. 1, n. 8661 del 12/01/2018, *Esti*, Rv. 272797) è una spia del tipo di lettura della sentenza *Contrada*.

Certo, può sostenersi che la Corte europea si sarebbe limitata a sottolineare il dato che la giurisprudenza domestica ha posto in correlazione la norma di parte generale con quella incriminatrice di parte speciale, ma allora tutti i reati



concorsuali (al pari dei delitti tentati) dovrebbero essere considerati di elaborazione giurisprudenziale.

In definitiva, posto che pacificamente la nozione di *law*, ai fini dell'art. 7 della Convenzione, identifica la norma che scaturisce dalla interpretazione dei giudici (v., a puro titolo esemplificativo, Corte europea 22/11/1995, S.W. c. Regno Unito, par. 36 della motivazione), si tratta di affermazione priva di qualunque efficacia euristica.

La realtà è che la stessa certezza applicativa derivante dalla costante interpretazione delle Corti non è sempre stata recepita dalla stessa Corte europea i termini univoci, per es., quando ha dato rilievo all'evoluzione sociale del disvalore della condotta posta in essere (ancora Corte europea 22/11/1995 appena citata).

E perciò è tanto più significativa la ricorrente puntualizzazione nelle sentenze della Corte di Strasburgo secondo cui "per quanto chiaramente formulata sia una previsione, in ogni sistema legale, ivi incluso il diritto penale, esiste un inevitabile elemento di interpretazione giudiziale [...] L'art. 7 della Convenzione non può essere inteso nel senso che pone fuori dal quadro convenzionale la graduale chiarificazione delle regole relative alla responsabilità penale attraverso l'interpretazione giudiziale, in relazione ai casi concreti, quante volte lo sviluppo conseguente sia coerente con l'essenza dell'incriminazione e possa essere ragionevolmente previsto" (par. 36 della sentenza S.W. c. Regno Unito appena citata).

Estremamente significative sono le riflessioni contenute nel par. 92 di Corte europea, Grande Camera, 21/10/2013, Del Rio Prada c. Spagna, laddove si legge: «La formulazione delle leggi non è sempre precisa per una conseguenza logica del principio che le leggi debbono essere di applicazione generale. Una delle tecniche standard dei regolamenti è di utilizzare delle categorie generali piuttosto che degli elenchi esaustivi. Conseguentemente, molte leggi sono inevitabilmente redatte con termini che, in maggiore o minore misura, sono vaghi e la cui interpretazione e applicazione sono questioni di pratica (si vedano Kokkinakis, sopra citata, § 40, e Cantoni, sopra citata, § 31). Per quanto una disposizione giuridica possa essere redatta in modo chiaro, in qualsiasi ordinamento giuridico, compreso il diritto penale, vi è un elemento inevitabile di interpretazione giudiziaria. Vi sarà sempre la necessità di chiarimento dei punti dubbi e di adattamento a circostanze mutevoli. Ancora una volta, mentre la certezza è altamente auspicabile, essa può portare come conseguenza a un'eccessiva rigidità e il diritto deve poter tenere il passo con circostanze mutevoli».





In questa prospettiva, avere sottolineato che il concorso esterno nel delitto associativo rappresenterebbe una creazione giurisprudenziale non rappresenta un errore, perché stigmatizza la fonte del precetto, ma perché metodologicamente trascura del tutto di considerare la base normativa della riflessione sugli sviluppi della giurisprudenza, omette di considerare che Sez. 1, n. 8092 del 19/01/1987, Cillari, Rv. 176348, applica alla fattispecie dell'associazione di tipo mafioso, principi già emersi nella giurisprudenza di legittimità decenni prima (Sez. 1, n. 1569 del 27/11/1968 - dep. 27/05/1969, Muther, Rv. 111439: e resta inspiegato che rilievo abbia, sulla configurabilità del concorso esterno nel reato necessariamente plurisoggettivo, la specifica tipologia associativa) e si disinteressa del tutto di collocare le sporadiche oscillazioni giurisprudenziali che hanno preceduto Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199386 nel contesto della fisiologica evoluzione giurisprudenziale, del tutto prevedibile, sin dal momento della commissione dei fatti.

Deve, in definitiva, escludersi che la sentenza Contrada sia riuscita a dimostrare il carattere non tassativo dell'incriminazione del concorso esterno del reato associativo e che, in definitiva, possa porsi, già in astratto, come parametro di valutazione della coerenza di condanne diverse da quelle del Contrada rispetto all'art. 7 della Convenzione.

4. Il rigetto del primo motivo del ricorso comporta l'assorbimento delle restanti doglianze.

5. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 22/01/2019

Il Consigliere estensore

Giuseppe De Marzo



Il Presidente

Carlo Zaza

